



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**FUTURA** **LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO

SCUOLA dell'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di 1° GRADO

Via F. Crispi, 25 - 98070 CASTELL'UMBERTO (ME) Tel: 0941 438055

C. F. 95008750838 e – mail: [meic83800e@istruzione.it](mailto:meic83800e@istruzione.it) pec: [meic83800e@pec.istruzione.it](mailto:meic83800e@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.iccastellumberto.edu.it](http://www.iccastellumberto.edu.it)

**Oggetto: Deroga nomine supplenti dal primo giorno di assenza- Scuola dell'Infanzia**

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -CASTELL'UMBERTO  
Prot. 0004579 del 11/09/2023  
VII (Uscita)

Al DSGA  
Al personale di segreteria  
Alla docente Coordinatrice della scuola d'Infanzia  
Ai docenti referenti di plesso Scuola d'Infanzia  
All'Albo on line

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il comma 333 dell'art.1 legge 23 dicembre 2014 n.190 per cui, a decorrere dal 1° settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 per il primo giorno di assenza del personale docente;

**CONSIDERATO** che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per i primi sette giorni, precisa che debbono restare ferme “*la tutela e la garanzia dell'offerta formativa*”, facendo obbligo al dirigente scolastico di assicurare sia l'erogazione che la qualità dell'offerta formativa per la classe in oggetto;

**VISTA** la nota prot. 2116 del 30.09.2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR;

**CONSIDERATA** l'impossibilità di sostituire il personale assente della Scuola dell'Infanzia con personale libero dal servizio da momento che non c'è alcun docente di quest'ordine di scuola che abbia ore di potenziamento o a disposizione;

**VERIFICATA** l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione del docente assente;

**CONSIDERATO** che l'offerta formativa, nel caso in oggetto, può essere tutelata e garantita solo attraverso la sostituzione del docente assente con altro docente che assicuri il medesimo insegnamento, in modo da garantire l'offerta formativa programmata;

**CONSIDERATA** la necessità di garantire, oltre che l'offerta formativa, anche la sicurezza delle persone, ai sensi delle norme su prevenzione e protezione dai rischi;

**DETERMINA**

La Segreteria può procedere alla nomina del supplente della scuola dell'Infanzia anche il primo giorno di assenza del docente, alle condizioni di seguito indicate:

- Qualora l'orario del docente assente in quel giorno non sia inferiore alle tre ore di lezione;
- Qualora in quelle ore non vi siano docenti a disposizione;
- Qualora non vi siano docenti disponibili ad effettuare ore eccedenti;
- Qualora la docente coordinatrice dell'Infanzia, i docenti responsabili dei plessi dell'Infanzia e/o il dirigente scolastico e/o i suoi collaboratori comunichino che è impossibile sostituire l'assente in altro modo e che è improponibile, per motivi di sicurezza, in base al numero degli alunni interessati, accorpare due sezioni o suddividere gli alunni nelle altre sezioni;
- Qualora seppur presente in classe l'insegnante di sostegno, la tipologia di handicap è di tale particolare gravità e con necessità continua di controllo della persona, da non consentire alcuna contemporanea gestione della classe.

**Il Dirigente Scolastico**  
Prof.ssa Maria Miceli

**Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.L.gs. 82/2005 s.m.s. e norme collegate e sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa.**